

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(adeguato con le norme di cui al D. Lgs. 212/2000 – Statuto del Contribuente)

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 62 del 31 agosto 2001, successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 92 del 23 ottobre 2001.

Modificato con:

deliberazione consiliare n. 106 del 29 novembre 2007;

deliberazione consiliare n. 115 dell'8 novembre 2010;

deliberazione consiliare n. 12 del 25 febbraio 2011

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449 e dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 , recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Articolo 2 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Le aliquote dei tributi, i canoni e le tariffe sono determinate con apposita delibera della Giunta , nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Se non diversamente previsto dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, canoni e tariffe fissati per l'anno in corso.

Articolo 3 - Soggetti responsabili delle entrate

ENTRATE TRIBUTARIE - Per le entrate tributarie di competenza dell'ente, il funzionario responsabile è designato con deliberazione della giunta municipale.

Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ALTRE ENTRATE - Sono responsabili delle entrate non tributarie i Responsabili dei singoli servizi ai quali le singole voci di entrata risultano affidate nel P.R.O..

Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Articolo 4 - Forme di riscossione volontaria

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere fatta tramite

- il concessionario del servizio di riscossione,
- la Tesoreria Comunale,
- c.c.p. intestato al Servizio di Tesoreria Comunale,
- banche e istituti di credito convenzionati.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o da altri agenti contabili.

Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, così come modificato e integrato dall'art. 1 – comma 168 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per tutte le imposte e le tariffe comunali i versamenti volontari non sono dovuti fino a concorrenza dell'importo di € 5,00;

Articolo 5 - Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con il regolamento delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in conformità al disposto di cui al D. Lgs. 446/1997 art. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, così come modificato e integrato dall'art. 1 – comma 168 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per tutte le imposte e le tariffe comunali non si procede al recupero coattivo fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 12,00

Articolo 6 - Forme di gestione delle entrate

Il Consiglio determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi dell'art. 30,31,32,33, e 27 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lett. C) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente carattere pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lett. E del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ovvero che siano costituite prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 446/97;

- d) affidamento mediante procedure di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia o ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 7 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Articolo 7 Bis - Rateizzazioni

Qualora la somma globale superi € 516,46, è consentito il pagamento in un massimo di numero otto rate (mensili o bimestrali da concordare tra le parti) e con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro i termini previsti dall'atto attestante il debito.

Il debito dovrà essere interamente saldato entro e non oltre il termine per la formazione del ruolo per la riscossione coatta. Tale termine verrà concordato tra le parti all'atto dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione.

Articolo 8 - Autotutela

Il funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di 1° grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione
- valore della lite
- costo della difesa
- costo derivante da inutili carichi di lavoro

Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nel caso di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- doppia imposizione

- errore di persona
- prova di pagamento regolarmente eseguita, anche da terzi
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi
- mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

CAPO SECONDO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 9 - Statuto del contribuente

Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente art. 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme afferenti agli obblighi tributari;
- Pubblicità e informazione in ordine ai provvedimenti comunali;
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione;
- Rapporti conseguenti all'attuazione delle norme contenute all'art. 1 dello Statuto Comunale e delle disposizioni di legge in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 10 - Chiarezza delle norme regolamentari

Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.

I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Qualora sopravvenute disposizioni di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 11 - Certezza delle norme

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che abbiano scadenze anteriori al 60 giorno dalla loro entrata in vigore.

Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo 5 del presente regolamento.

Articolo 12 - Tempi per i controlli

I provvedimenti impositivi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, se non sussiste l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo. Le disposizioni del presente comma hanno effetto a partire dal periodo d'imposta 2002 e non si applicano ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori a questo.

Articolo 13 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, secondo le norme di cui al capo terzo del presente regolamento.

Articolo 14 - Semplificazione degli adempimenti tributari

I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione dei contribuenti e non possono porre a carico di questi adempimenti ulteriori, non previsti dalle disposizioni di legge.

Articolo 15 - Avviso bonario

Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

CAPO TERZO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 16 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali (sabato escluso) e possibilità di accesso ai disabili;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani;
- pubblicazione delle informazioni sul sito INTERNET del Comune.

Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. Presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del Comune, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni del capo 5° in materia di interpello.

Articolo 17 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestono interesse generale. Nella copia dei pareri è omissis ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 18 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto divieto al Comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale ottica, sono adottate le disposizioni che seguono al fine di facilitare lo scambio di informazioni all'interno dell'Ente.

Gli uffici comunali, ciascuno per quanto di competenza, mettono a disposizione dell'ufficio tributi copia degli atti di seguito indicati:

- le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i procedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
- i procedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
- i procedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
- gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici; ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilievo per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere trasmessi per via informatica.

CAPO QUARTO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 19 – Oggetto

Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi comunali ed è adottato ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997, tenuto conto di quanto disposto nell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

Articolo 20 - Cause ostative

Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.

Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 21 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi

In conformità al disposto di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Art. 22 - Regolarizzazione di altre violazioni

ANNULLATO

Articolo 23 – Procedura

Competente alla gestione della procedura è l'ufficio tributi del Comune.

Per i tributi per i quali è previsto il versamento tramite ruolo, l'interessato dovrà presentare al Comune la dichiarazione integrativa nei termini stabiliti nell'articolo 21 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo, con pagamento in unica soluzione, il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta, nelle misure indicate nel medesimo articolo 21, comunicando preventivamente con apposito avviso all'interessato l'ammontare delle somme liquidate. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso contrario, il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.

Per i tributi per i quali non è previsto il versamento per autotassazione, l'interessato dovrà presentare al Comune la dichiarazione integrata nei termini stabiliti nell'articolo 21 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il Comune provvederà di conseguenza a notificare apposito avviso di liquidazione, contenente l'ammontare del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi legali, nelle misure indicate nel medesimo articolo 21. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. In caso contrario, il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.

Articolo 24 - Errore scusabile

Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Articolo 25 - Cause di esimente

ANNULLATO

Articolo 26 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO QUINTO

DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 27 – Oggetto

Il presente capo è emanato ai sensi degli artt. 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e dalla Legge 212/2000 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti nell'ambito delle problematiche dei tributi comunali.

Articolo 28 - Materie oggetto di interpello

Possono essere proposte dai contribuenti domande attinenti qualsivoglia questione appartenente alla materia dei tributi comunali.

Articolo 29 – Procedura

L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente potrà altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

Il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il parere motivato emesso dal Comune deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 30 – Effetti

L'interpello ha effetto unicamente nei confronti del soggetto istante, subordinatamente alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dallo stesso rappresentato.

Sia in caso di mancata risposta del Comune entro il termine stabilito nel precedente art. 29, sia in caso di adeguamento del contribuente al parere ricevuto, non potranno essere comminate sanzioni né applicati interessi moratori, in relazione alla materia oggetto di interpello.

Articolo 31 - Competenza

Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo (o altro dirigente comunale) cui l'interpello aderisce.

CAPO SESTO

TERMINI E INTERESSI

Articolo 32 - Termini di pagamento

I termini di pagamento dei tributi sono quelli che risultano dalle singole normative e dai relativi regolamenti.

Articolo 33 - Unificazione dei termini di rimborso

Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.

Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto.

Articolo 34 - Misura degli interessi moratori

Gli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, sono fissati in misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto.

CAPO SETTIMO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 35 - Oggetto dell'adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 36 - Ambito dell'adesione

L'accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi in cui si controverta di questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

Articolo 37 - Effetti della definizione

L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.

L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.

La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Articolo 38 - Responsabile del procedimento

La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 39 - Attivazione della procedura su iniziativa dei comune

Il comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno trenta giorni prima della data fissata contenente:

- 1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
- 2) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 3) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- 4) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Articolo 40 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente

Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il comune procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 39. E' ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Articolo 41 - Svolgimento del contraddittorio

Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve risultare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione, ovvero, nel caso di più incontri, dovrà essere redatto un verbale riassuntivo delle posizioni espresse dal Comune e dal contribuente, sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 42 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente

In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposita istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.

Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Articolo 43 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:

- la motivazione dell'accertamento;
- la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
- l'ammontare delle sanzioni dovute;
- la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).

Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 44 - Modalità di pagamento

L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in unica soluzione, entro giorni 20 dalla sottoscrizione dell'atto.

In alternativa, qualora la somma globale superi € 516,46, è consentito il pagamento in un massimo di numero otto rate (mensili o bimestrali da concordare tra le parti), con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

Il debito dovrà essere interamente saldato entro e non oltre il termine per la formazione del ruolo per la riscossione coatta. Tale termine verrà concordato tra le parti all'atto dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione.

Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto il contribuente deve consegnare al comune l'attestazione di versamento. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 45 - Perfezionamento dell'adesione

L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata ~~e con la prestazione della garanzia.~~

CAPO OTTAVO

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 46 – Norme finali

Il presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 – comma 16 – della Legge 388/2000, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2002. A decorrere da tale data di intendono revocati i seguenti regolamenti:

- Regolamento generale delle entrate comunali;
- Regolamento comunale dei limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità;
- Regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali e sull'esercizio del potere di autotutela.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme generali che regolano la materia.

INDICE

Capo primo – Principi Generali

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Articolo 2 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Articolo 3 - Soggetti Responsabili delle entrate
- Articolo 4 - Forme di riscossione volontaria
- Articolo 5 - Forme di riscossione coattiva
- Articolo 6 – Forme di gestione delle entrate
- Articolo 7 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Articolo 7 Bis - Rateizzazioni
- Articolo 8 - Autotutela

Capo secondo – Statuto del contribuente

- Articolo 9 - Statuto del contribuente
- Articolo 10 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 11 - Certezza delle norme
- Articolo 12 - Tempi per i controlli
- Articolo 13 - Pubblicità dei provvedimenti
- Articolo 14 - Semplificazione degli adempimenti
- Articolo 15 - Avviso bonario

Capo terzo – Rapporti con i contribuenti

- Articolo 16 - Servizio informazioni e pubblicità
- Articolo 17 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini prof.li
- Articolo 18 - Comunicazione di atti e informative all'ufficio tributi

Capo quarto – Ravvedimenti ed esimenti

- Articolo 19 - Oggetto
- Articolo 20 - Cause ostative
- Articolo 21 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi
- Articolo 22 – Regolarizzazione di altre violazioni - **ANNULLATO** -
- Articolo 23 - Procedura
- Articolo 24 - Errore scusabile
- Articolo 25 - Cause di esimente - **ANNULLATO** –
- Articolo 26 - Rinvio

Capo quinto – Diritto d'interpello

- Articolo 27 - Oggetto
- Articolo 28 - Materie oggetto d'interpello

Articolo 29 - Procedura
Articolo 30 - Effetti
Articolo 31 - Competenza

Capo sesto – Termini e interessi

Articolo 32 - Termini di pagamento
Articolo 33 – Unificazione dei termini di rimborso
Articolo 34 – Misura degli interessi moratori

Capo settimo – Accertamento con adesione

Articolo 35 – Oggetto dell'adesione
Articolo 36 – Ambito dell'adesione
Articolo 37 – Effetti della definizione
Articolo 38 – Responsabile del procedimento
Articolo 39 – Attivazione della procedura su iniziativa del Comune
Articolo 40 – Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente
Articolo 41 – Svolgimento del contraddittorio
Articolo 42 – Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente
Articolo 43 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
Articolo 44 – Modalità di pagamento
Articolo 45 – Perfezionamento dell'adesione

Capo ottavo – Norme finali e di rinvio

Articolo 46 – Norme finali